



# COMPENDI LEX IURIS

L. DELLA RAGIONE  
P. DELL'ANNO

# COMPENDI LEX IURIS



Quest'opera è rivolta a coloro che si trovano ad affrontare lo studio del Diritto processuale penale in vista di prove scritte e orali relative a concorsi pubblici ed esami di abilitazione professionale ed universitaria.

In particolare, il Curatore e gli Autori hanno cercato di agevolare l'apprendimento degli snodi del processo penale, delle categorie generali e dei diversi istituti, di cui si è inteso offrire un quadro d'insieme funzionale alle esigenze di chi si trova nella condizione di dover preparare rapidamente una prova di concorso o di esame in tale materia, concentrando l'attenzione sulle nozioni e sulle questioni più significative dal punto di vista teorico-sistematico, ma al contempo dando spazio alle questioni pratiche di maggiore attualità giuridica.

Il percorso di apprendimento, inoltre, è facilitato da *domande di approfondimento* e *focus giurisprudenziali*, che hanno lo scopo di collaudare la capacità di consentire l'assimilazione degli istituti e dell'evoluzione del processo penale, con particolare riferimento alla dimensione del 'diritto vivente'.

## Pierpaolo Dell'Anno

Professore ordinario di Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata, e Avvocato Cassazionista. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui i lavori monografici: Il procedimento per i reati ministeriali, Ufficialità per la prova e neutralità della giurisdizione, Vizio di motivazione e controllo della Cassazione penale. È inoltre autore di numerosi contributi pubblicati sulle principali riviste di settore, tra le quali "Diritto penale e processo", "Archivio penale", e "Giurisprudenza Italiana".




## Luca Della Ragione

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e Dottore di ricerca in diritto penale alla Federico II di Napoli. Curatore di opere collettanee e autore di numerosi articoli scientifici, oltre che di volumi in diritto penale e diritto processuale penale per concorsi pubblici. Relatore a convegni di rilievo nazionale e ad eventi formativi in materie giuridiche.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Pierpaolo Dell'Anno Luca Della Ragione

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE

-  Domande d'esame più ricorrenti
-  Svolgimento delle risposte
-  Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



€ 28,00

ISBN 979-12-80563-34-7



9 791280 563347

LEX IURIS®  
EDITORE

LEX IURIS®  
EDITORE

LEX IURIS®  
EDITORE

LEX IURIS®  

---

E D I T O R E



# COMPENDI LEX IURIS



Pierpaolo Dell'Anno    Luca Della Ragione

# DIRITTO PROCESSUALE PENALE



Domande d'esame più ricorrenti



Svolgimento delle risposte



Focus giurisprudenziali

Aggiornato alla Riforma Cartabia

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e L. 29 dicembre 2022, n. 197)



LEX IURIS®  
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Print on Web S.r.l. - Via Napoli, 85 - 03036 Isola del Liri (Fr)

I volumi di Lex Iuris sono stampati con carta Book fine, prodotta a basso impatto ambientale e utilizzando il 100% di fibre fresche provenienti da foreste svedesi gestite in modo sostenibile.

**LEX IURIS**<sup>®</sup>  
E D I T O R E

ISBN volume 979-12-80563-34-7  
2023 © Lex Iuris S.r.l.  
40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001  
www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

## Indice

Autori .....	17
Introduzione .....	19

### Capitolo I IL PROCESSO PENALE di *Pierpaolo Dell'Anno*

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio .....	21
2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria .....	22
3. Il giusto processo .....	23
4. Processo penale e CEDU .....	32
5. Processo penale e diritto UE .....	35
6. La successione delle norme processuali nel tempo .....	37
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	39
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	41

### Capitolo II I SOGGETTI

<b>SEZIONE I – IL GIUDICE, LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA (di <i>Luca Della Ragione</i>) .....</b>	<b>43</b>
1. I soggetti e le parti processuali .....	43
2. Giudice e giurisdizione penale .....	44
3. Il giudice nella Costituzione .....	45
4. La cognizione del giudice penale e le questioni pregiudiziali .....	46
5. La capacità del giudice .....	48
6. Le incompatibilità .....	49
7. I giudici ordinari e i giudici speciali. Il difetto di giurisdizione .....	55
8. La competenza .....	57
9. I conflitti di giurisdizione e di competenza .....	66
10. L'inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale in composizione collegiale e monocratica .....	68
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	70
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	72
<b>SEZIONE II – IL PUBBLICO MINISTERO (di <i>Nicodemo Lionetti</i>) .....</b>	<b>74</b>
1. Il pubblico ministero e la sua precisa collocazione nell'organizzazione dello Stato .....	74
2. L'organizzazione degli uffici del pubblico ministero .....	77
3. Le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo .....	78
4. La ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i diversi uffici di procura .....	79

5. I rapporti all'interno del medesimo ufficio di pubblico ministero e i rapporti tra diversi uffici di pubblico ministero .....	81
6. Le funzioni del pubblico ministero .....	85
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	88
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	89
<b>SEZIONE III – LA POLIZIA GIUDIZIARIA</b> (di <i>Pierluigi Zarra</i> ) .....	91
1. La polizia giudiziaria: nozione e funzioni .....	91
2. La dipendenza funzionale della P.G. dall'autorità giudiziaria .....	93
3. Ufficiali e agenti di P.G. ....	94
4. Tipo di attività posta in essere dalla P.G. ....	95
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	97
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	99
<b>SEZIONE IV – L'IMPUTATO</b> (di <i>Maria Trombetta</i> ) .....	101
1. Distinzione tra indagato ed imputato .....	101
2. Assunzione e perdita della qualità di imputato .....	102
3. L'individuazione e l'identificazione .....	103
4. Le conseguenze dell'incapacità processuale dell'imputato .....	104
5. L'interrogatorio dell'indagato. I corollari del diritto di difesa .....	106
6. Differenza tra indagato e persona informata dei fatti. La disciplina dell'art. 63 c.p.p. ....	108
7. Imputato persona giuridica .....	109
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	111
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	112
<b>SEZIONE V – IL DIFENSORE</b> (di <i>Patrizia Giusti e Myriam Incoronata Robbe</i> ) .....	114
1. Cenni storici .....	114
2. Caratteri generali del mandato difensivo .....	115
3. Il diritto di difesa .....	116
4. Il difensore nel procedimento e nel processo .....	118
5. Difesa tecnica: mandato di fiducia, d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato .....	119
6. I principali doveri deontologici dell'Avvocato .....	122
7. Il diritto di astensione dalle udienze .....	124
8. Conclusioni .....	125
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	126
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	127
<b>SEZIONE VI – ALTRI SOGGETTI</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	128
1. La persona offesa dal reato .....	128
2. Gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato .....	129
3. La parte civile .....	130
4. Il responsabile civile e il soggetto civilmente obbligato per la pena pecuniaria .....	133
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	136
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	137

### Capitolo III GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI. ATTI E POTERI DEL GIUDICE E DELLE PARTI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)</b> .....	139
1. Inquadramento generale .....	139
2. La lingua degli atti e la traduzione .....	140
3. Le disposizioni generali: i requisiti dell'atto .....	142
4. La surrogazione, la ricostituzione e la rinnovazione .....	143
5. Gli atti delle parti .....	144
6. Le forme dei provvedimenti del giudice .....	145
7. Il procedimento in camera di consiglio .....	147
8. L'immediata declaratoria di cause di non punibilità .....	149
9. Accesso a programmi di giustizia riparativa .....	151
10. La correzione dell'errore materiale .....	154
11. I poteri coercitivi del giudice .....	155
12. Partecipazione a distanza .....	157
13. Il regime di pubblicazione degli atti .....	158
14. La circolazione di atti e di informazioni .....	161
15. La documentazione degli atti .....	162
16. La digitalizzazione del processo penale. Le innovazioni della riforma Cartabia .....	165
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	175
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	177
<b>SEZIONE II – LE NOTIFICAZIONI (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i>)</b> .....	180
1. Generalità .....	180
2. Gli organi e le forme delle notificazioni .....	181
3. Le forme semplificate e gli equipollenti .....	183
4. Le notificazioni all'imputato .....	185
5. Le notificazioni successive alla prima .....	188
6. Le notificazioni all'imputato irreperibile, latitante o evaso .....	190
7. Le notificazioni alle altre parti .....	192
8. La documentazione e le nullità .....	194
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	196
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	197
<b>SEZIONE III – PATOLOGIA DEGLI ATTI E TERMINI PROCESSUALI (di <i>Elena Delle Site</i>)</b> .....	198
1. Premessa .....	198
2. L'inammissibilità .....	201
3. La decadenza .....	202
4. Nullità .....	207
5. Inutilizzabilità .....	214
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	217



## Capitolo IV LE PROVE

<b>SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI</b> (di <i>Gaia Tessitore</i> ) .....	219
1. La nozione di prova e le sue diverse accezioni: premesse costituzionali .....	219
2. La prova scientifica .....	222
3. Le fasi del procedimento probatorio. Il diritto alla prova .....	225
4. L'inutilizzabilità delle prove assunte in violazione di divieti .....	229
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	231
<b>SEZIONE II – MEZZI DI PROVA</b> (di <i>Costanza Corridori</i> ) .....	232
1. La testimonianza .....	232
2. Esame delle parti .....	247
3. Confronto .....	249
4. Ricognizioni .....	250
5. Esperimenti giudiziali .....	251
6. Perizia .....	251
7. La consulenza tecnica di parte .....	253
8. Documenti .....	254
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	258
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	260
<b>SEZIONE III – MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	261
1. I mezzi di prova ed i mezzi di ricerca della prova .....	261
2. Le ispezioni .....	261
3. Le perquisizioni .....	263
4. Il sequestro probatorio .....	265
5. Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni .....	267
6. Le videoriprese .....	297
7. I tabulati telefonici .....	298
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	300
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	303

## Capitolo V LE MISURE CAUTELARI

<b>SEZIONE I – LE MISURE CAUTELARI PERSONALI</b> (di <i>Luca Forte</i> ) .....	305
1. Principi costituzionali e sovranazionali, caratteri generali e classificazioni .....	305
2. Condizioni di applicabilità .....	322
3. Esigenze cautelari .....	324
4. Criteri di scelta delle misure .....	326
5. Il procedimento cautelare .....	329
6. Le impugnazioni delle misure cautelari personali .....	339
7. La riparazione per l'ingiusta detenzione .....	342
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	345
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	346

<b>SEZIONE II – MISURE CAUTELARI REALI (di Luca Forte)</b> .....	347
1. Caratteri generali.....	347
2. Sequestro conservativo. Presupposti ed effetti.....	347
3. Sequestro preventivo. Presupposti ed effetti.....	353
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	359
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	360

## Capitolo VI LE INDAGINI PRELIMINARI

<b>SEZIONE I – NOZIONI GENERALI (di Pierpaolo Dell'Anno)</b> .....	361
1. Caratteri generali e finalità delle indagini preliminari.....	361
2. La direzione delle indagini preliminari: il pubblico ministero.....	361
3. Il giudice per le indagini preliminari.....	362
4. L'obbligo del segreto ed il divieto di pubblicazione degli atti.....	363
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	365
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	366

<b>SEZIONE II – NOTIZIA DI REATO E CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ (di Pierpaolo Dell'Anno)</b> .....	367
1. La notizia di reato.....	367
2. La denuncia.....	358
3. Il registro delle notizie di reato.....	370
4. Le condizioni di procedibilità.....	378
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	387
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	389

<b>SEZIONE III – ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA (di Pierpaolo Dell'Anno)</b> .....	391
1. L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria.....	391
2. L'obbligo di informare il pubblico ministero.....	392
3. L'assicurazione delle fonti di prova.....	393
4. L'identificazione dell'indagato e delle altre persone.....	393
5. Le perquisizioni su iniziativa della polizia giudiziaria.....	399
6. L'acquisizione di plichi o di corrispondenza.....	401
7. I rilievi e gli accertamenti urgenti. Il sequestro probatorio.....	402
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	404
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	406

<b>SEZIONE IV – ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO (di Pierpaolo Dell'Anno)</b> .....	408
1. L'attività del pubblico ministero.....	408
2. Il consulente tecnico del pubblico ministero e l'accertamento tecnico non ripetibile.....	408
3. L'individuazione di persone e di cose.....	410
4. L'assunzione di informazioni.....	410
5. L'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.....	411
6. Il compimento di atti garantiti e la partecipazione del difensore.....	412
7. L'informazione di garanzia e sul diritto di difesa.....	413

8. Gli atti compiuti personalmente o su delega .....	414
9. Le indagini collegate ed i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero .....	415
10. L'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo .....	415
11. L'avocazione delle indagini .....	416
12. La documentazione degli atti di indagine .....	417
13. L'invito a presentarsi e l'interrogatorio dell'indagato .....	419
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	420
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	422
<b>SEZIONE V – ARRESTO E FERMO (di <i>Pierluigi Zarra</i>) .....</b>	<b>425</b>
1. Le misure precautelari. La fonte costituzionale .....	425
2. L'arresto .....	427
3. Il fermo di indiziato di delitto .....	432
4. L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare .....	433
5. Il procedimento nei casi di arresto e fermo .....	433
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	438
<b>SEZIONE VI – LE INDAGINI DIFENSIVE (di <i>Elena Delle Site</i>) .....</b>	<b>441</b>
1. Premessa .....	441
2. Atti tipici: colloquio, dichiarazioni ed informazioni orali da documentare .....	443
3. Altri atti .....	446
4. L'esito dell'attività investigativa .....	447
5. Utilizzazione delle investigazioni difensive .....	448
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	450
<b>SEZIONE VII – INCIDENTE PROBATORIO (di <i>Elena Delle Site</i>) .....</b>	<b>451</b>
1. Funzione dell'istituto .....	451
2. I casi di incidente probatorio .....	451
3. Il procedimento, La richiesta .....	453
4. L'utilizzabilità delle prove assunte con l'incidente probatorio .....	460
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	462
<b>SEZIONE VIII – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (di <i>Rita Castellani</i>) ..</b>	<b>464</b>
1. La durata delle indagini .....	464
2. Archiviazione .....	472
3. Esercizio dell'azione penale .....	482
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	492
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	494

**Capitolo VII**  
**UDIENZA PRELIMINARE**  
di *Giuseppe Murone*

1. Considerazioni generali .....	497
2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare .....	499
3. La costituzione delle parti .....	501
4. Lo svolgimento ordinario dell'udienza .....	507
5. L'integrazione delle indagini .....	509

6. La modifica dell'imputazione .....	511
7. Gli esiti dell'udienza preliminare .....	513
8. Le impugnazioni e la revoca .....	521
9. La formazione dei fascicoli .....	524
10. Gli epiloghi anticipati del processo .....	525
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	527
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	531

**Capitolo VIII**  
**I PROCEDIMENTI SPECIALI**  
*di Angelo Zampaglione*

1. I procedimenti speciali nel nostro sistema processuale .....	533
2. Il giudizio abbreviato: fisionomia ed evoluzione normativa .....	536
3. L'applicazione della pena su richiesta delle parti .....	547
4. Il giudizio direttissimo: considerazioni introduttive .....	557
5. Il giudizio immediato .....	563
6. Il procedimento per decreto .....	573
7. La sospensione del procedimento con messa alla prova: natura del rito .....	579
8. L'oblazione .....	588
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	590
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	592

**Capitolo IX**  
**LA GIUSTIZIA RIPARATIVA**  
*di Pierpaolo Dell'Anno*

1. Indispensabili premesse di sistema .....	595
2. La nozione di giustizia riparativa .....	596
3. Definizioni relative ai soggetti principali: peculiarità .....	596
4. Principi generali della giustizia riparativa .....	597
5. Obiettivi della giustizia riparativa .....	599
6. Programmi di giustizia riparativa .....	599
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	601

**Capitolo X**  
**IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

<b>SEZIONE I – ASPETTI GENERALI E ATTI PRELIMINARI (di Gaia Tessitore) .....</b>	<b>603</b>
1. Il dibattimento: principi generali .....	603
2. La fase degli atti preliminari al dibattimento .....	612
3. Il compimento di atti urgenti e le indagini integrative .....	613
4. La citazione di testimoni, periti e consulenti .....	614
5. Il proscioglimento anticipato .....	615
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	617
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	618

<b>SEZIONE II – DIBATTIMENTO</b> (di <i>Vincenzo Bessem Hediji</i> ) .....	619
1. Gli atti introduttivi. La costituzione delle parti .....	619
2. Le questioni preliminari .....	622
3. L'istruzione dibattimentale .....	622
4. Le nuove contestazioni .....	625
5. La correlazione fra accusa e sentenza .....	631
6. L'assunzione delle prove. L'esame incrociato .....	631
7. La discussione finale .....	645
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	646
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	648
<b>SEZIONE III – LA SENTENZA</b> (di <i>Pierpaolo Dell'Anno</i> ) .....	650
1. La deliberazione del giudice .....	650
2. La struttura della sentenza .....	653
3. Atti successivi alla deliberazione .....	664
4. I vizi della sentenza .....	665
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	667
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	668

**Capitolo XI**  
**IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE**  
**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**  
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Le riforme legislative .....	669
2. La clausola di rinvio .....	669
3. Il procedimento senza udienza preliminare: la citazione diretta a giudizio .....	670
4. Il rito ordinario (con udienza preliminare) .....	677
5. I procedimenti speciali .....	677
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	681
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	682

**Capitolo XII**  
**PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE**  
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Peculiarità del processo innanzi al giudice di pace .....	685
2. La competenza .....	686
3. Le indagini preliminari .....	687
4. L'esercizio dell'azione penale .....	690
5. La fase del giudizio .....	694
6. Definizioni alternative del procedimento .....	696
7. Le impugnazioni .....	698
8. L'esecuzione della sentenza .....	699
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	700
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	702

**Capitolo XIII**  
**PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE**  
**PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE**  
di *Maria Chiara Fusco*

1. La <i>ratio</i> del procedimento minorile .....	705
2. Gli organi del procedimento .....	706
3. Misure precautelari e cautelari .....	706
4. Udiienza preliminare e dibattimento .....	709
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	712
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	713

**Capitolo XIV**  
**LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI**  
di *Donato Polidoro*

1. Considerazioni preliminari .....	715
2. La natura giuridica della responsabilità degli enti .....	716
3. I presupposti normativi per l'applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 .....	717
4. Il sistema sanzionatorio .....	721
5. Il procedimento .....	724
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	728
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	732

**Capitolo XV**  
**LE IMPUGNAZIONI**

<b>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	735
1. Classificazioni e principio di tassatività .....	735
2. Le condizioni dell'impugnazione .....	738
3. I soggetti legittimati ad impugnare .....	739
4. Conversione dell'impugnazione .....	744
5. Gli effetti della proposizione dell'impugnazione .....	744
6. Forma e termini dell'impugnazione .....	746
7. Rinuncia, inammissibilità e condanna alle spese .....	752
8. Impugnazioni e prescrizione .....	753
9. Confisca allargata e prescrizione .....	754
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	757
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	759
 <b>SEZIONE II – APPELLO</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	 761
1. Definizione .....	761
2. Appello principale e appello incidentale .....	762
3. Appello contro le sentenze di condanna .....	763
4. Appello contro le sentenze di proscioglimento .....	763

5. La cognizione del giudice nei vari casi di appello ed il divieto di <i>reformatio in peius</i> .....	766
6. Lo svolgimento del giudizio di appello .....	772
7. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale .....	776
8. L'assenza dell'imputato in appello .....	781
9. Il concordato in appello .....	782
10. Condanna in primo grado ed estinzione per prescrizione in appello l'interpretazione della Corte costituzionale .....	788
11. La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione .....	789
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	791
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	793

<b>SEZIONE III – IL RICORSO PER CASSAZIONE</b> (di <i>Edoardo Campisi</i> ) .....	795
1. Nozione e funzioni della Corte di Cassazione .....	795
2. Caratteri generali del ricorso per cassazione .....	796
3. I motivi di ricorso .....	798
4. Il difensore .....	803
5. Il procedimento. Gli atti preliminari al giudizio .....	803
6. Le sentenze della Corte di Cassazione .....	808
7. Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione .....	813
8. Le questioni cautelari ed il giudizio di cassazione .....	815
9. Il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio .....	815
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	817
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	819

<b>SEZIONE IV – LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA (LEGGE N. 134 DEL 2021)</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	822
1. L'improcedibilità dell'azione penale: profili generali .....	822
2. Il concorso tra causa di improcedibilità ai sensi dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. e causa di proscioglimento .....	824
3. L'improcedibilità nei giudizi di rinvio .....	824
4. Le proroghe al termine di durata dei giudizi di impugnazione .....	825
5. La sospensione dei termini di durata dei giudizi di impugnazione .....	826
6. Il regime transitorio di applicabilità dell'art. 344- <i>bis</i> c.p.p. .....	827
7. La prosecuzione dell'azione civile a seguito dell'improcedibilità del giudizio penale .....	829

<b>SEZIONE V – I RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE</b> (di <i>Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione</i> ) .....	831
1. Il ricorso per errore materiale o di fatto .....	831
2. Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 628- <i>bis</i> , intr. con d.lgs. n. 150 del 2022) .....	832
3. La revisione: presupposti e casi .....	834
4. La riparazione dell'errore giudiziario .....	836
5. Il nuovo art. 629- <i>bis</i> c.p.p. e la rescissione del giudicato .....	837
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	840
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	841

**Capitolo XVI**  
**IL GIUDICATO E L'ESECUZIONE**  
di *Maria Chiara Fusco e Maria Grazia Sgaglione*

1. Il giudicato ed il <i>ne bis in idem</i> .....	843
2. L'efficacia del giudicato penale.....	845
3. Gli organi della fase esecutiva.....	847
4. L'esecuzione delle pene detentive.....	848
5. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.....	849
6. L'esecuzione delle pene pecuniarie.....	850
7. L'esecuzione delle pene sostitutive.....	851
8. L'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.....	851
9. Il giudice dell'esecuzione.....	852
10. Procedimento di esecuzione (c.d. incidente di esecuzione).....	853
11. La magistratura ed il procedimento di sorveglianza. Gli artt. 4- <i>bis</i> e 41- <i>bis</i> ord. pen.....	865
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	872
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	873

**Capitolo XVII**  
**I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ STRANIERE**  
di *Tommaso Palamone*

1. I rapporti con le autorità straniere.....	875
2. Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra Stati membri dell'Unione Europea.....	876
3. L'estradizione.....	878
4. Il mandato d'arresto europeo.....	881
5. Le rogatorie.....	884
6. Effetti delle sentenze penali straniere.....	888
7. Esecuzione delle sentenze penali italiane all'estero.....	889
8. Il trasferimento dei procedimenti penali.....	890
9. L'Ordine europeo di indagine penale (OEI).....	890
10. Il mutuo riconoscimento dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca nell'ambito dell'Unione Europea.....	892
FOCUS GIURISPRUDENZIALE.....	897
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.....	898

**Capitolo XVIII**  
**IL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE**  
di *Giuseppe Murone*

1. Lineamenti del sistema delle misure di prevenzione.....	901
2. Destinatari, attualità della pericolosità sociale e principio di autonomia.....	902
3. Misure di prevenzione personali.....	904
4. Misure di prevenzione patrimoniali.....	905
5. Principio di autonomia e giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione.....	907
6. Procedimento di prevenzione personale.....	908



7. Particolarità del procedimento di prevenzione patrimoniale.....	914
8. Il sistema delle impugnazioni.....	916
9. Il giudicato.....	918
10. Revisione, ricorso straordinario per errore materiale o di fatto e revocazione della confisca .	919
11. Modifica e revoca delle misure di prevenzione.....	920
FOCUS GIURISPRUDENZIALE .....	921
DOMANDE DI APPROFONDIMENTO .....	924

Sezione III  
**LA SENTENZA**  
 di Pierpaolo Dell'Anno

SOMMARIO

1. La deliberazione del giudice. 2. La struttura della sentenza. 2.1 La sentenza di proscioglimento. 2.2 la sentenza di condanna. 2.3 La decisione sulle questioni civili. 3. Atti successivi alla deliberazione. 4. I vizi della sentenza. FOCUS GIURISPRUDENZIALE. – DOMANDE DI APPROFONDIMENTO.

## 1. La deliberazione del giudice

La deliberazione della sentenza – disciplinata nel Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale – costituisce, da un lato, l'epilogo naturale del processo e, dall'altro, la più importante forma di manifestazione dell'attività giurisdizionale posta in essere dal giudice nell'arco dell'*iter* procedimentale.

La sentenza, infatti, deve essere il prodotto finale di un dibattimento ricco di garanzie, quali il contraddittorio (nella duplice concezione oggettiva e soggettiva), l'immediatezza che presuppone un contatto diretto ed immediato tra giudice e fonti di prova, l'immutabilità, la terzietà e l'imparzialità del giudice; quest'ultimo non deve essere influenzato dai risultati delle acquisizioni probatorie operate nelle fasi precedenti né dalle eventuali iniziative officiose.

**Immediatezza  
della deliberazione**

Il tema si pone in strettissima connessione con il principio di immediatezza di cui al capoverso dell'art. 525 c.p.p. il quale, come noto, impone, a pena di nullità assoluta, che la deliberazione debba provenire dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Nel nostro sistema processuale a vocazione accusatoria è, cioè, necessario che vi sia un rapporto "immediato" e "diretto" tra organo giudicante e fonti dichiarative del processo.

In perfetta sintonia con tale principio, la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento e non può essere sospesa se non in caso di "assoluta impossibilità".

**La sentenza  
Bajrami delle  
Sezioni unite**

Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati. Recentemente, sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass. pen., Sez. Un., 10 ottobre 2019, n. 41736, Bajrami), le quali hanno affermato che «il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto

devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati: infatti, l'ordinanza ammissiva delle prove resa *ex art.* 495 del codice di procedura penale dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non va formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, proprio perché conserva efficacia, laddove appunto non espressamente modificata o revocata. Piuttosto, l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa». In questo contesto, è stato altresì evidenziato che «il consenso delle parti alla lettura *ex art.* 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Sul punto è intervenuto il legislatore attribuendo alla parte che vi abbia interesse il diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento, senza un vaglio preventivo da parte del nuovo giudice. Tuttavia, se il precedente esame è stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva la rinnovazione non può essere disposta, a meno che il nuovo giudice non la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze (art. 495, comma 4-*ter*, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia). Va precisato che questa disposizione non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1 gennaio 2023 (art. 93-*bis*, d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dal d.l. n. 162 del 2022, convertito dalla legge n. 199 del 2022).

Quanto alle prove utilizzabili, l'art. 526 c.p.p. stabilisce che il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Inoltre, la medesima norma, riproducendo fedelmente quanto stabilito dall'art. 111 Cost., prevede anche che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (comma 1-*bis*).

Del resto, l'attività di valutazione delle prove ha carattere legale e razionale. Legale perché si esercita su prove legittimamente acquisite, in quanto solo ciò che è legalmente acquisito deve essere valutato ai fini decisorii. Razionale perché implica l'obbligo di mo-

**Prove utilizzabili  
ai fini  
della decisione**

**Deliberazione  
collegiale**

tivare, di giustificare la decisione secondo criteri di ragionevolezza nel rispetto della logica, della scienza e dell'esperienza. Tali criteri innervano lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio codificato nell'art. 533, comma 1, c.p.p.

Ciò posto, con particolare riferimento alla deliberazione collegiale, l'art. 527 c.p.p. detta un'analitica disciplina in relazione alla procedura da seguire ed alle modalità di deliberazione.

Innanzitutto, rileva l'ordine delle questioni da trattare: il collegio deve esaminare le questioni processuali, onde accertare che non sussistano ostacoli alla decisione nel merito. A conferma di ciò, il primo comma della norma in esame, stabilisce che il collegio decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte ed ogni altra questione relativa al processo. Solo, in un secondo momento, il collegio giudicante passa all'esame delle questioni di fatto e di diritto.

In relazione alle prime, il collegio valuta se le prove acquisite in dibattimento abbiano o meno dimostrato i fatti affermati rispettivamente dall'accusa e dalla difesa; quanto alle questioni di diritto, il collegio provvede a risolvere tutte le eventuali problematiche interpretative relative alle norme che ritiene doversi applicare.

La decisione, poi, verte anche sulle questioni relative all'applicazione delle pene, delle misure di sicurezza e delle eventuali richieste di risarcimento del danno avanzato dalla parte civile.

Quanto alle modalità di deliberazione, il capoverso dell'art. 527 c.p.p. riconosce a ciascun giudice la possibilità di enunciare le ragioni della propria opinione e di votare su ciascuna questione; il voto su una singola questione prescinde dal voto espresso sulle altre.

**Lettura del  
verbale in  
camera di  
consiglio**

Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Gli eventuali contrasti emersi dalle votazioni in merito all'entità della pena o della misura di sicurezza sono risolti dal codice attraverso un meccanismo analiticamente descritto nel terzo comma della norma *de qua* ed ispirato al principio del *favor rei*. Nei giudizi davanti alla Corte di Assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

Infine, ai sensi dell'art. 528 c.p.p., qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

## 2. La struttura della sentenza

Come atto processuale, la sentenza racchiude un giudizio e ne evidenzia le ragioni: la norma di riferimento è l'art. 546 c.p.p. che detta i tratti essenziali della stessa mediante un'elencazione tassativa dei requisiti.

La decisione finale emanata dal giudice all'esito del processo deliberativo può essere favorevole o sfavorevole all'imputato: nel primo caso viene emessa una sentenza di proscioglimento, mentre nel secondo caso viene emessa la sentenza di condanna.

### Requisiti della sentenza

In entrambi i tipi di sentenza i requisiti indicati dall'art. 546 c.p.p. sono: a) la intestazione «in nome del popolo italiano» e la indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) le conclusioni delle parti; e) la motivazione; f) il dispositivo; g) la data e la sottoscrizione del giudice.

Sulla scorta di tali requisiti, è possibile scomporre la sentenza in tre parti: 1) una parte enunciativa, 2) una parte espositiva e 3) una parte dispositiva.

### Parte enunciativa

La parte enunciativa comprende l'intestazione, l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, l'identificazione delle parti e l'imputazione; la parte espositiva racchiude l'indicazione delle conclusioni delle parti e la motivazione; la parte dispositiva contiene il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati, la data e la sottoscrizione del giudice. Se l'intestazione «in nome del popolo italiano» esprime la principale caratteristica dell'esercizio della giurisdizione consacrata nell'art. 101, comma 1, Cost., l'indicazione del giudice e l'identificazione delle parti – che non destano particolari problemi interpretativi – devono certamente corrispondere ai nominativi rilevabili dai verbali di udienza, potendo tuttavia, in caso di incertezza, essere da qui desunti. L'imputazione, poi, svolge una duplice funzione, consentendo, da un lato, una più chiara lettura della sentenza, e, dall'altro lato, una più agevole verifica circa il rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sancito dall'art. 521.

### Parte espositiva

Con riguardo alla parte espositiva, l'indicazione delle conclusioni formulate dalle parti – desumibili peraltro anch'esse dal verbale di udienza – fa sì che la sentenza, pure nel suo aspetto formale, rispecchi il contraddittorio al quale si è ispirato il dibattimento e consenta di capire, da un punto di vista sostanziale, la congruenza della motivazione. Quest'ultima, invece, raffigurando l'esteriorizzazione formale delle ragioni che hanno condotto il giudice all'adozione della deci-

sione, nel fare riferimento alla «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto», richiede espressamente una correlazione tra prova e giudizio mediante una previsione destinata a operare in una duplice direzione. Se da una parte, in positivo, viene, infatti, richiesta «la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati», dall'altra parte, in negativo, viene pretesa «l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie». Enunciazione delle ragioni che, dopo la legge n. 103 del 2017, deve necessariamente avere ad oggetto, in sede di motivazione, quattro punti preventivamente definiti dal legislatore: 1) «l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica»; 2) «la punibilità e la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza»; 3) «la responsabilità civile derivante da reato»; 4) «l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali». Nella motivazione il giudice deve spiegare perché le prove d'accusa, valutate anche alla luce degli elementi adottati dalla difesa, siano tali da eliminare ogni dubbio ragionevole sulla reità dell'imputato o, viceversa, perché tali prove lasciano residuare una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella adottata da chi accusa. I risultati acquisiti, che devono essere «indicati» dal giudice (art. 192, comma 1 e 546, lett. e), si riferiscono non ad un quid esistente sul piano materiale, ma ad un'operazione mentale applicata agli elementi di prova precedentemente raccolti. Pertanto, non vi sono dati di fatto che siano accettabili di per sé (e cioè, "prove" il cui valore sia predeterminato a priori); al contrario, in ogni caso è necessaria quell'attività raziocinante del giudice che serve ad accertare l'attendibilità della dichiarazione e la credibilità della fonte. Ed è proprio per questo motivo che il giudice è tenuto a "dare conto" delle operazioni compiute e dei risultati raggiunti. I criteri adottati, dei quali parlano gli artt. 192 e 546, devono descrivere il percorso argomentativo della decisione del giudice. Viene richiesta l'esposizione delle massime di esperienza e delle leggi scientifiche utilizzate nella valutazione degli elementi di prova, considerati singolarmente e nel loro complesso, e cioè in rapporto tra loro. L'art. 546, lett. e, attraverso il prescritto vaglio delle opposte ragioni, recepisce e traduce l'esigenza del confronto tra le diverse ipotesi ricostruttive del fatto che sono state elaborate dalle parti. In questo caso, il giudice è chiamato a scegliere quella ricostruzione della vicenda (è cioè quella "storia") che è capace di fornire una spiegazione ragionevole alla luce di tutti gli elementi raccolti. In altri termini, i due articoli sono complementari, in quanto l'uno indica, per così dire, i mattoni con i quali si costruisce quell'edificio, che è considerato dall'altro.

Questo tipo di motivazione, soprattutto dopo la legge n. 103 del 2017, si basa dunque sulla concezione dialettica della prova incentrata sul contraddittorio quale metodo di ricostruzione del fatto e ne valorizza la funzione tramite l'esplicita tutela del diritto alla controprova.

Naturalmente, il ragionamento del giudice non avrà il carattere dell'inconfutabilità logica, bensì quello, meno cogente, dell'accettabilità razionale. L'obbligo di motivazione appare connaturale a questa forma di razionalità. Il giudice è tenuto a "dar conto" in modo analitico delle scelte operate; soltanto attraverso la motivazione è possibile un controllo sul ragionamento del giudice. Motivare, infatti, vuol dire esporre le ragioni di un convincimento, di un giudizio; esporre le ragioni significa giustificare la scelta compiuta in modo da renderla comprensibile e condivisibile da parte di coloro che quella motivazione si troveranno a leggere. Ancora, l'art. 546, lett. e, richiede che, nel giustificare le proprie scelte in ordine alle prove che stanno alla base del suo convincimento, il giudice dia conto anche dell'eventuale esistenza di prove che con tale convincimento contrastano e delle ragioni per cui egli le ha ritenute non convincenti. Infatti, il giudice non può limitarsi a scegliere un'ipotesi ricostruttiva del fatto e ad enunciare le prove che la confermano, ma deve anche indicare le ragioni che lo hanno portato ad escludere le ipotesi alternative di ricostruzione del fatto e a ritenere non attendibili le prove contrarie addotte. La struttura della motivazione assume quindi un carattere dialogico (alcuni dicono "binario") nel senso che essa deve dar conto del conflitto sulle prove e di quello sulle ipotesi. Una motivazione che prendesse in considerazione solo le prove a favore e non anche le prove contrarie (oppure soltanto l'ipotesi e non le contro-ipotesi), certamente potrebbe costituire un ragionamento coerente, ma perderebbe quella struttura dialogica che è legalmente imposta e che costituisce lo specchio fedele delle risultanze processuali

#### Parte dispositiva

Infine, con riferimento alla parte dispositiva, se la data si limita a collocare, sotto il profilo temporale, l'atto, la sottoscrizione del giudice svolge invero una funzione di documentazione e non di statuizione, certificando la paternità dello stesso giudice rispetto all'atto completo in ogni sua parte. Quanto poi al dispositivo – formalmente definito alla stregua di una dichiarazione solenne, ma sintetica, della volontà della legge in relazione al caso giudicato – se il suo collegamento con «l'indicazione degli articoli di legge applicati», svolge una funzione prettamente illustrativa, non destinata a incidere sulla statuizione, sotto il profilo strutturale, esso si suddivide in capi e punti.

Il capo rappresenta ogni imputazione o singola pretesa oggetto

di valutazione, mentre il punto, che si trova all'interno del capo, qualsiasi questione suscettibile di essere decisa in autonomia. Il dispositivo si colloca in un rapporto di necessaria correlazione con la motivazione, dovendo concordare – quale atto di volontà – con le conclusioni espresse nella parte giustificativa, che ne raffigura appunto il presupposto logico. La sentenza emessa dal giudice collegiale deve essere sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore, i quali, in caso di morte o impedimento, vengono sostituiti, nella realizzazione di detta attività, previa menzione, nell'ambito del provvedimento, della causa ostativa. Il Presidente viene sostituito dal «componente più anziano del collegio», mentre l'impedimento del giudice estensore implica la sottoscrizione del solo presidente (art. 546, comma 2).

Insomma, mentre il dispositivo consiste nell'enunciazione sintetica e schematica della decisione del giudice, con l'indicazione degli articoli di legge applicati (esso è redatto e sottoscritto immediatamente dopo la conclusione della deliberazione), la motivazione consiste nella concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie. Relativamente ai tempi, la motivazione può essere contestuale al dispositivo oppure può essere depositata dal giudice in un secondo momento, ma non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia salvo che, per ipotesi più complesse, il giudice non ritenga di dover provvedere entro un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

#### Nullità della sentenza

Oltre che nel caso previsto dall'art. 125, comma 3, c.p.p. la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La pubblicazione mediante lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza. Subito dopo la sua pubblicazione, la sentenza è depositata in cancelleria, ed il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

#### 2.1 *La sentenza di proscioglimento*

#### Tipi di sentenza di proscioglimento

La sentenza di proscioglimento può assumere la forma della sentenza di non doversi procedere o della sentenza di assoluzione; si tratta di due provvedimenti che, pur essendo entrambi favorevoli all'imputato, si fondano su presupposti del tutto differenti.



Solo la sentenza di assoluzione porta con se un vero e proprio accertamento del fatto, laddove nella sentenza di proscioglimento l'esito liberatorio consegue alla statuizione su aspetti processuali che impediscono di addivenire al merito.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il giudice, nel pronunciare il proscioglimento dell'imputato, deve precisarne la causa, attraverso l'uso delle c.d. formule terminative individuate dal legislatore. Formule, queste, che, nel caso di assoluzione hanno una ampiezza decrescente dal punto di vista degli effetti liberatori della pronuncia.

**Sentenza di non doversi procedere**

Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo se: 1) l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529, comma 1, c.p.p.); 2) la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria (art. 529, comma 2, c.p.p.); 3) salvo quanto disposto dall'art. 129, comma 2, il reato è estinto (art. 531, comma 1, c.p.p.); 4) vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato (art. 531, comma 2, c.p.p.).

Più specificamente, la sentenza di non doversi procedere, disciplinata dall'art. 529 c.p.p., è giustificata da una motivazione di carattere strettamente processuale. Essa, infatti, prescinde da qualunque tipo di statuizione sul merito (e quindi sull'innocenza dell'imputato), in quanto è emanata in tutti i casi in cui l'azione penale non doveva essere iniziata (ad esempio per la mancanza di una condizione di procedibilità) o non deve essere proseguita (ad esempio perché è intervenuta la prescrizione). Inoltre, il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria. Una particolare tipologia di sentenza di non doversi procedere è indicata dall'art. 531 c.p.p., in cui è sancita la necessità di pronunciare tale sentenza nei casi di estinzione del reato, enunciandone la causa nel dispositivo, salvo i casi di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p. In ossequio al principio *in dubio pro reo*, il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

**Sentenza di assoluzione**

La sentenza di assoluzione, invece, è disciplinata dall'art. 530 c.p.p. e contiene una declaratoria di innocenza dell'imputato. Quando il giudice emana la sentenza di assoluzione, deve necessariamente utilizzare una delle formule assolutorie tassativamente previste nella norma in esame, ossia: 1) il fatto non sussiste: cioè il fatto storico non è stato provato (si pensi al caso in cui venga contestato un omicidio, ma dalla perizia emerga che la vittima sia deceduta per cause naturali); 2) l'imputato non lo ha commesso: ovvero il fatto esiste nella sua materialità ma non è attribuibile all'imputato; 3) il fatto non costituisce reato: cioè è stato commesso

in presenza di una causa di giustificazione o in assenza dell'elemento psicologico (dolo, colpa o preterintenzione); 4) il fatto non è previsto dalla legge come reato: cioè non riveste alcuna rilevanza penale (es. si tratta di un illecito civile o amministrativo); 5) il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione; 6) l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. per particolare tenuità del fatto.

#### Giurisprudenza costituzionale

Per la Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 1971) le formule "perché il fatto non sussiste" e "perché l'imputato non l'ha commesso" (che indicano, rispettivamente, l'insussistenza materiale del fatto storico e la totale estraneità dell'imputato) hanno un contenuto ampiamente liberatorio ed escludono ogni pregiudizio (attuale o potenziale) per il prosciolti, mentre nel caso di formula "perché il fatto non costituisce reato", la quale invece si caratterizza perché riconosce la sussistenza della materialità del fatto storico e la sua riferibilità all'imputato, ma nega la punibilità per la mancanza dell'elemento soggettivo oppure per la presenza a di una causa di esclusione dell'antigiuridicità o anche (secondo la norma all'epoca vigente) di una causa di esclusione della punibilità, non può negarsi il diritto dell'imputato di impugnare per ottenere una formula più favorevole, che escluda la sussistenza materiale del fatto storico o la sua riferibilità all'imputato stesso (Cass., sez. IV, n. 1229/2018).

#### Assoluzione con formula dubitativa

Definite le formule di proscioglimento, va detto che in ossequio al principio *in dubio pro reo*, il giudice è tenuto a pronunciare la sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile (art. 530, comma 2, c.p.p.). Si tratta di una forma di assoluzione nota come "assoluzione con formula dubitativa". Il giudice allo stesso modo provvede se vi è la prova o il dubbio sull'esistenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità (art. 530, comma 3, c.p.p.).

#### Presunzione di innocenza

La regola di giudizio del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. deriva dalla polivalenza funzionale del principio di presunzione d'innocenza, da cui si ricava la chiave di lettura dell'art. 27, comma 2, Cost., secondo la quale il principio in esso contenuto si pone quale regola di giudizio. La presunzione d'innocenza va ad incidere sull'onere della prova, che ricade conseguentemente sulla pubblica accusa, e risolve l'eventuale incertezza processuale ponendola a favore dell'imputato, coinvolgendo in tal senso sia gli strumenti del procedimento che l'atteggiamento mentale del giudice. Pertanto, è possibile affermare che nell'art. 27, comma 2, Cost. si concentrano una regola probatoria e una regola di giudizio. I due profili sono strettamente connessi. La presunzione d'innocenza

va intesa quindi innanzitutto quale regola probatoria. Tale assunto si ricava in maniera chiara dal dettato dell'art. 6, § 2, Cedu e dalla giurisprudenza della Corte Europea. La logica insita nella considerazione di non colpevolezza non consente che l'accertamento del fatto storico prenda avvio da una posizione di discolta dell'imputato: stante l'accoglimento del principio nel nostro ordinamento, l'onere della prova nel processo penale non può che ricadere sull'accusa. Presumere l'imputato non colpevole impone al pubblico ministero l'onere di provare l'accusa di reità e, conseguentemente, di convincere il giudice della tesi accusatoria, superando lo *status* iniziale di non colpevolezza dell'imputato. In capo a quest'ultimo, proprio per effetto della presunzione d'innocenza si configura una posizione di vantaggio. La presunzione d'innocenza atteggiandosi quale presunzione relativa resta valida fino a che non sia dimostrato il contrario. Non può configurarsi in capo all'imputato alcun onere probatorio, lo stesso può decidere di fornire la prova di fatti idonei a dimostrare la sua estraneità al reato, attività questa certamente consentita dal codice di rito ma l'esito negativo giammai potrà essere posto a suo carico. La presunzione d'innocenza si pone altresì quale regola di giudizio ricevendo esplicito riconoscimento nelle formule di proscioglimento degli artt. 529 e 531 c.p.p. Le regole di giudizio impongono un grado di certezza probatoria necessario affinché il giudice adotti un determinato provvedimento.

La legge n. 46 del 2006 ha positivizzato, all'interno dell'art. 533, comma 1, c.p.p., il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, rafforzando così la stretta correlazione tra presunzione di non colpevolezza ed onere della prova a carico dell'accusa.

**Sentenza  
di assoluzione  
e libertà personale**

Infine, con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza. La sentenza di proscioglimento impone al giudice di emanare provvedimenti sulle misure cautelari eventualmente disposte; ed infatti, ai sensi dell'art. 532 c.p.p., il giudice è tenuto ad ordinare la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e a dichiarare la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

## 2.2 *La sentenza di condanna*

**Condanna  
dell'imputato**

Il Giudice pronuncia sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Detta regola di giudizio, applicazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 2, Cost.

**La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio**

e della sussistenza dell'onere della prova in capo al pubblico ministero, si riflette anche sul versante probatorio, orientando lo standard di prova richiesto, individuato, al lume della nota Cass. pen., SS.UU., 10/07/2002, Franzese, nel canone dell'elevata probabilità logica e credibilità razionale ed implica che «in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva» (Cass. pen., Sez. VI, 05 dicembre 2018, n. 10093).

Pertanto, il ragionevole dubbio non è un mero dubbio possibile, ma è solo quel dubbio che non consente di giungere alla convinzione circa la veridicità della tesi formulata dall'accusa. Ne consegue che, se in sede di deliberazione il giudice ritiene sussistente un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, deve necessariamente assolverlo.

Con tale sentenza, il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e, quindi, determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge, il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza. Quando ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il giudice provvede in tal senso con la sentenza di condanna. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.

Oltre al contenuto essenziale sull'accertamento della sussistenza del fatto di reato, sulla qualificazione giuridica dello stesso, sulla responsabilità dell'imputato e sulla determinazione della pena, la sentenza di condanna può contenere statuizioni eventuali su altre questioni.

**Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria**

Il giudice, nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 c.p. e nelle leggi speciali, in forza di quanto stabilito dalla norma di cui all'art. 534 c.p.p., condanna la persona, civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulta insolubile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

**Condanna alle spese**

La sentenza di condanna pone, *ex art.* 535 c.p.p., a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia

**Pubblicazione  
della sentenza  
come effetto della  
condanna**

cautelare, a norma dell'art. 692 c.p.p. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'art. 130 c.p.p.

L'organo giudicante, nelle ipotesi previste dall'art. 36 c.p., ai sensi dell'art. 536 c.p.p., stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

**Pronuncia  
sulla falsità  
dei documenti**

La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, *ex art.* 537 c.p.p. è dichiarata nel dispositivo. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.

Tali regole si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

**Indegnità a  
succedere**

Il giudice, per effetto dell'art. 537-*bis* c.p.p. – introdotto dalla legge n. 4 del 2018 (recante disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici) –, quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'art. 463 c.c. (norma che elenca i casi di indegnità), dichiara l'indegnità dell'imputato a succedere.

### 2.2.1 La condanna a pena sostitutive

La riforma Cartabia, con l'art. 545-*bis* c.p.p., ha introdotto un modello processuale bifasico, ispirato al *sentencing* anglo-americano, per i casi in cui il giudice intenda sostituire la pena detentiva con la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria (disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 55, 56, 56-*bis* e 56-*quater*, legge n. 689 del 1981).

Occorre che la pena irrogata non superi i quattro anni di reclusione (limite entro il quale possono applicarsi le pene sostitutive: art. 20-*bis* c.p. e artt. 53 ss., legge n. 689 del 1981) e che non ne sia stata ordinata la sospensione condizionale (istituto non applicabile alle pene sostitutive: art. 61-*bis*, legge n. 689 del 1981).

Se si tratta di pena sostitutiva diversa da quella pecuniaria, occorre anche il consenso dell'imputato.

Se ricorrono i casi indicati sopra e il giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 58, legge n. 689 del 1981 e delle limitazioni soggettive di cui all'art. 59, legge n. 689 del 1981, ritiene che vi

siano le condizioni per sostituire la pena detentiva applicata con una pena sostitutiva, ne dà avviso alle parti.

Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, integra il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti.

Se non è possibile decidere immediatamente per mancanza di informazioni, il giudice fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, e il processo rimane sospeso fino all'udienza successiva.

Per decidere se sostituire la pena detentiva e con quale pena sostitutiva e per determinare gli obblighi e le prescrizioni relative alla pena sostitutiva, il giudice può:

- a) acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato;
- b) richiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente;
- c) acquisire da strutture sanitarie pubbliche o da strutture private accreditate la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi.

Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui sopra, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 545 c.p.p.

### 2.2.2 La decisione sulle questioni civili

#### Condanna per responsabilità civile

Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di condanna, il giudice, *ex art. 538 c.p.p.*, è chiamato a decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt.

**Condanna  
generica ai  
danni  
e provvisoria**

74 ss. Qualora vi sia una pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

Ai sensi dell'art. 539 c.p.p., se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Nel caso in cui le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoria in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'art. 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata.

**Provvisoria  
esecuzione delle  
disposizioni civili**

Ai sensi di quanto stabilito dalla norma di cui all'art. 540 c.p.p., la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisoria è immediatamente esecutiva.

**Condanna alle  
spese relative  
all'azione civile**

Il giudice, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Con la sentenza che rigetta la predetta domanda o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

**Condanna del querelante alle spese e ai danni**

Qualora vi sia assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, secondo quanto stabilito dalla norma di cui all'art. 542 c.p.p., si applicano le disposizioni dell'art. 427 c.p.p. per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

**Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 543 c.p.p., la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'art. 186 c.p. è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

**3. Atti successivi alla deliberazione**

Alla deliberazione seguono, rispettivamente, la redazione (art. 544), la pubblicazione (art. 545), la correzione (art. 547) nonché il deposito della sentenza (art. 548).

**Redazione della sentenza**

Terminata la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo, così come stabilito dall'art. 544 c.p.p. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.

Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo in questione, se ritiene di non poter depositare la sentenza entro il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

Nelle ipotesi previste dall'art. 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso, il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.



**Pubblicazione  
della sentenza**

Una volta che è stata redatta la sentenza, ai sensi dell'art. 545 c.p.p., la stessa viene pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta per come sopra indicato segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. La pubblicazione equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

**Correzione  
della sentenza**

Il codice, poi, si preoccupa anche di rimediare ad eventuali errori prevedendo la correzione della sentenza. Fuori dei casi previsti per la nullità della sentenza, infatti, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p., *ex* art. 547 c.p.p., si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'art. 130 c.p.p.

**Deposito della  
sentenza**

Infine, in forza di quanto disposto dall'art. 548 c.p.p., la sentenza va depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione, ovvero entro i termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, c.p.p. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'art. 544, comma 3, c.p.p., l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al Procuratore generale presso la Corte di Appello.

#### 4. I vizi della sentenza

Non tutti i vizi della sentenza producono la nullità: tale sanzione processuale si realizza solo quando la sentenza non sia motivata, manchi o risulti incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero manchi la sottoscrizione del giudice (art. 546, comma 3, c.p.p.). Fuori da queste ipotesi, la mancanza o l'incompletezza dei requisiti previsti dall'art. 546 può essere superata attraverso il procedimento di correzione della sentenza ai sensi dell'art. 130.

**Vizio  
di motivazione**

Con particolare riferimento al vizio attinente alla motivazione, la dottrina (GARUTI) ha osservato come esso rilevi, in termini di nullità, soltanto laddove la motivazione risulti mancante – ovvero indecifrabile – sotto il profilo grafico e strutturale, configurandosi alla stregua di una sanzione destinata a colpire una mancata risposta, da parte della sentenza, a una delle domande che possono provenire dalla lettura del dispositivo. In particolare, ciò si verifica quando:

a) difetti il momento giustificativo in relazione a uno dei punti del *decisum*; b) risulti assente l'indicazione delle acquisizioni probatorie attraverso le quali si è giunti alla deliberazione; c) non siano esplicitati i criteri di valutazione delle prove; d) siano state volontariamente ignorate le prove incompatibili con la ricostruzione del fatto accolta in sentenza.

#### Vizi del dispositivo

Per quanto concerne il vizio riconducibile al dispositivo, esso rileva, in termini di nullità, in caso di mancanza o di incompletezza nei suoi elementi essenziali. La mancanza va riferita – pur con qualche voce dissenziente – al caso in cui il dispositivo difetti totalmente e non ai casi in cui quest'ultimo, esistente, sia stato letto in udienza, ma risulti assente, sotto il profilo grafico, dal corpo della sentenza. Gli elementi essenziali del dispositivo suscettibili, se incompleti, di provocare la nullità della sentenza, risultano, in via generale, difficilmente definibili, mentre possono essere ricondotti, in via puramente esemplificativa, a errori concettuali relativi: a) alle statuizioni di merito in rapporto ad un fatto reato; b) all'indicazione del nominativo di uno degli imputati e alla relativa pena; c) alla specificazione della causa di proscioglimento; d) alla statuizione sulla responsabilità e alla pena collegata.

#### Vizi della sottoscrizione

Infine, con riguardo al vizio avente ad oggetto la sottoscrizione del giudice, esso rileva, in termini di nullità, laddove manchi completamente, vale a dire sia assente la firma vuoi del presidente vuoi del giudice estensore.

Al di fuori di tali casi, il giudice può provvedere, anche d'ufficio, non solo a completare la motivazione insufficiente, ma pure a correggere, mediante il meccanismo previsto dall'art. 130, i requisiti – mancanti o incompleti – chiamati a comporre la struttura della sentenza a norma dell'art. 546.

**Cass. pen., Sez. V, sent., 16 marzo 2022, n. 8998.**

«In virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale, la sentenza che non decida su un capo di imputazione, ancorché oggetto di revoca da parte del pubblico ministero, è inesistente, con la conseguenza che l'azione penale può essere proseguita senza incorrere nella violazione dell'art. 649 c.p.p.».

---

**Cass. pen., Sez. II, 22 dicembre 2021, n. 46856.**

«In caso di divergenza tra dispositivo e motivazione in ordine al termine per il deposito della sentenza, deve accordarsi prevalenza al termine indicato nel dispositivo letto in udienza, non essendo ammessa alcuna successiva modifica dello stesso se non mediante la procedura di cui all'art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p.».

---

**Cass. pen., Sez. V, 14 ottobre 2021, n. 37466.**

«Gli errori logici e di fatto che inficiano alcuni degli argomenti enunciati nella motivazione di una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando la decisione sia giustificata in modo adeguato da altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati (fattispecie in cui l'erronea valutazione riguardava solo uno dei plurimi parametri dosimetrici utilizzati per la determinazione della pena).».

---

**Cass. pen., Sez. II, 24 agosto 2021, n. 31935.**

«L'attribuzione al fatto contestato, all'esito del giudizio di cassazione, di una qualificazione giuridica conforme a quella originariamente effettuata dal giudice di primo grado, in seguito modificata in appello, non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p. - nemmeno per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, comma 2, cost., e dell'art. 6 convenzione Edu come interpretato dalla Corte Edu - né impone l'instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto, atteso che tale riqualificazione non è atto a sorpresa e non contiene alcun elemento di imprevedibilità suscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti della difesa».

---

**Cass. pen., Sez. V, 1 luglio 2021, n. 25272.**

«Il canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto».

---

## DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

### **Quali sono le formule assolutorie?**

Quando il giudice emana la sentenza di assoluzione, deve necessariamente utilizzare una delle formule assolutorie tassativamente previste nella norma in esame, ossia: 1) il fatto non sussiste: cioè il fatto storico non è stato provato (si pensi al caso in cui venga contestato un omicidio, ma dalla perizia emerge che la vittima sia deceduta per cause naturali); 2) l'imputato non lo ha commesso: ovvero il fatto esiste nella sua materialità ma non è attribuibile all'imputato; 3) il fatto non costituisce reato: cioè è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o in assenza dell'elemento psicologico (dolo, colpa o preterintenzione); 4) il fatto non è previsto dalla legge come reato: cioè non riveste alcuna rilevanza penale (es. si tratta di un illecito civile o amministrativo); 5) il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione; 6) l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p. per particolare tenuità del fatto.

### **Come si regola il giudice quando condanna per una pluralità di reati?**

Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e, quindi, determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge, il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

### **Che statuizioni di adottano in favore della parte civile nell'ipotesi di sentenza di condanna?**

Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di condanna, il giudice, *ex art.* 538 c.p.p., è chiamato a decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 ss. Qualora vi sia una pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità. Ai sensi dell'art. 539 c.p.p., se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

### **In caso di motivazione differente dal dispositivo cosa prevale?**

In caso di divergenza tra dispositivo e motivazione, deve sempre accordarsi prevalenza alla statuizione indicata nel dispositivo.

